



**Accordo di collaborazione per l'adesione
alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio**

(art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

La Regione del Veneto, C.F. _____, qui rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

Il (denominazione ente), C.F. _____, ente capofila, qui rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del (denominazione ente), via _____;

Premesso che

L'Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

La Convenzione definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”, coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L'Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l'azione sul paesaggio: si propone come spazio d'incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Regione ha istituito con l'art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la “formazione” dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l'attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.

Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale.



3d93d076



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Rete regionale

La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete è composta dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento "10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio regionale per il Paesaggio", presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.

Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.

Art. 2 Finalità della rete

La Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete promuove azioni atte a:

- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

Art. 3 Adesione alla rete

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) aderisce, con la sottoscrizione del presente accordo, alla Rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio.

Sulla richiesta di adesione, sul programma triennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del "Regolamento tipo" approvato dal Comitato scientifico), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del (data della seduta).

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) si impegna a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
- recepire le direttive dell'Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
- attuare il programma approvato;
- utilizzare il "logo della rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio" in ogni attività;
- sottoporre ad approvazione dell'Osservatorio regionale l'eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale.

Art. 4 Attività degli Osservatori locali

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*), aderente alla Rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;



3d93d076



- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;
- partecipare all'aggiornamento della specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
- trasmettere all'Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

Art. 5 Attività dell'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative dell'Osservatorio locale;
- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
- promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto all'art. 11 della Convenzione europea del paesaggio.

Art. 6 Rispetto degli obblighi

Il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, può revocare l'adesione alla Rete dell'Osservatorio locale inadempiente.

Art. 7 Verifiche sulle attività e rinnovo dell'adesione alla Rete regionale

L'attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica triennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma triennale di attività, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale entro la scadenza del triennio di attività.

Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale approva l'attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell'Osservatorio locale.

Con l'approvazione del nuovo programma triennale delle attività, viene rinnovata l'adesione alla Rete regionale, ai sensi dell'art. 6 della Disciplina.

Il primo programma triennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma da parte del Comitato scientifico.

Art. 8 Oneri economici

La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.



3d93d076



Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all'esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.

Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 9 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

Art. 10 Norma transitoria

In deroga al presente accordo, per tutte le nuove adesioni alla Rete regionale sottoscritte negli anni 2023-2024, il programma delle attività dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Un nuovo programma con durata triennale e una relazione sulle attività svolte dovrà essere presentato, per l'esame da parte del comitato tecnico scientifico, entro il mese di gennaio 2025.

Art. 11 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, li

(nome, cognome e qualifica)

.....

Per [denominazione dell'ente capofila]

Venezia, li

(nome, cognome e qualifica)

.....



3d93d076

